

**Sentenza:** 14 dicembre 2006 n. 412

**Materia:** ordinamento tributario

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** artt. 117, secondo comma, lettera *e*), e 119 Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** artt. 7, comma 3, 9, comma 1, 11, comma 3-*bis*, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come modificata dalla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 34; art. 14 della l.r. 34/2005.

**Esito:** illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, e 9, comma 1, della l.r. 1/2003 nonché dell'art. 14 della l.r. 34/2005; infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-*bis*, della l.r. 1/2003.

**Estensore nota:** Cesare Belmonte

Il Governo impugna varie disposizioni della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come modificata dalla legge regionale 10 ottobre 2005, n. 34.

L'art. 7, comma 3, prevede che le modalità di versamento del tributo speciale sono fissate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

L'art. 9, comma 1, differenzia il trattamento sanzionatorio della omessa registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti rispetto a quello della infedele registrazione, prevedendo inoltre in entrambi i casi sanzioni amministrative determinate in una percentuale fissa dell'entità del tributo dovuto.

Infine, l'art. 11, comma 3-*bis*, non consente alcuna agevolazione nel pagamento delle sanzioni amministrative correlate alle violazioni "*individuate*" dallo stesso articolo, avente ad oggetto l'esercizio di una discarica abusiva.

Muovendo dall'assunto che il tributo in oggetto si qualifichi come un tributo statale, il ricorrente deduce che la legge regionale impugnata leda la potestà esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *e*), Cost., dettando una disciplina difforme da quella stabilita dalla legge 12 dicembre 1995, n. 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), istitutiva del tributo speciale.

Allo stesso modo, si lamenta la violazione dell'art. 119 Cost. poiché la fattispecie esulerebbe dagli ambiti che contrassegnano l'autonomia finanziaria e tributaria regionale.

In primo luogo, osserva il Governo, la definizione delle modalità di versamento del tributo è riservata ai sensi dell'art. 3, comma 30, della l. 549/1995, alla legge regionale, mentre la normativa impugnata rimette questo compito ad apposito provvedimento della Giunta regionale.

In secondo luogo, la legge statale (art. 3, comma 31) prevede per i due illeciti della omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento dei rifiuti una identica sanzione determinata in misura variabile; all'opposto della legge regionale, che contempla per questi illeciti sanzioni amministrative differenziate.

In terzo luogo, l'art. 11, comma 3-*bis*, non consentirebbe a chi esercita l'attività di gestione di una discarica abusiva, oppure abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, di godere dei benefici previsti dall'art. 9, comma 4, della stessa legge regionale, ossia di pagare in misura

ridotta la sanzione prevista per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento laddove, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo e della sanzione. Viceversa, la disposizione statale (art. 3, comma 32, della l. 549/1995) che dispone il cumulo fra le sanzioni amministrative correlate alle illustrate tipologie di illeciti consente anche in questo caso il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per l'omessa o infedele registrazione, poiché la norma regolativa di quest'ultima fattispecie è richiamata *in toto*, e dunque anche nella parte in cui definisce le condizioni per l'ammissione al trattamento agevolato.

Secondo la Regione Molise la competenza legislativa regionale in ordine al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti va oltre i limiti previsti dalla l. 549/1995.

Le obiezioni della Regione poggiano su due argomenti: uno è che la riscossione del tributo può essere rimessa alla competenza della Giunta trattandosi di una questione attinente alle competenze di gestione amministrativa proprie della Regione e non attecchendosi il limite della riserva di legge regionale quale vincolo assoluto; l'altro è che nel caso specifico la disciplina del regime sanzionatorio deve ritenersi di competenza della Regione, non configurandosi il parametro della l. 549/1995 come un obbligo inderogabile.

La Corte sottolinea come le questioni sollevate vadano esaminate alla luce di quel consolidato orientamento della propria giurisprudenza secondo cui il tributo speciale in oggetto è riconducibile alla potestà esclusiva che ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione compete allo Stato in merito al proprio sistema tributario. Si tratta infatti di un tributo proprio dello Stato e non della Regione, "*senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle Regioni e alla Province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla normativa statale*". Di conseguenza le Regioni possono esercitare la propria potestà legislativa in relazione a questo tributo solo nei limiti ammessi dalla legislazione statale.

Ciò premesso, il giudice costituzionale sottopone a verifica la conformità delle norme regionali censurate rispetto alle norme statali interposte giungendo alla conclusione che la legge regionale *de qua* contrasta con le norme statali sia laddove (art. 7, comma 3) rimette ad un provvedimento della Giunta, anziché alla stessa legge regionale, la definizione delle modalità di versamento del tributo; sia laddove (art. 9, comma 1) commina sanzioni amministrative diversificate, anziché la medesima sanzione amministrativa, per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento e per l'infedele registrazione delle operazioni stesse.

Viene pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, e 9, comma 1, della l.r. 1/2003.

Non è invece fondata la questione relativa all'art. 11, comma 3-*bis*, poiché l'applicazione delle misure agevolative non è ammessa solo per le violazioni direttamente individuate dal comma 1 del medesimo articolo, ossia per l'esercizio dell'attività di gestione di una discarica abusiva e per le similari fattispecie dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti; il divieto di riduzione non vale invece per le violazioni di cui all'art 9 della legge regionale come richiamate dallo stesso comma 1, poiché questo richiamo ha il solo fine di permettere l'applicazione congiunta delle sanzioni prescritte da un lato per la violazione degli obblighi strumentali di registrazione e di dichiarazione, dall'altro per l'attività di gestione di una discarica abusiva. Questa interpretazione costituzionalmente orientata, coerente col dettato della normativa statale, vale dunque a salvaguardare la legittimità della norma censurata.

La Corte dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale 10 ottobre 2005, n. 34, che determinava l'ammontare del tributo speciale in oggetto nelle misure minime previste dalla l. 549/1995 con decorrenza dal 1° gennaio 2006; ponendosi in contrasto col principio enunciato al comma 29 dell'art. 3 della menzionata legge statale, secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta in questione deve essere adottata entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, intendendosi altrimenti prorogata la misura vigente.

